

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LUZZATTI" SAN POLO DI PIAVE

Scuola Secondaria di Cimadolmo, Ormelle, San Polo



**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
SCUOLA SECONDARIA**

**Aggiornato dal Collegio dei docenti in data 11 Maggio 2022
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 18 Maggio 2022**

SOMMARIO

Art. 1	Principi e finalità
Art. 2	Doveri degli studenti
Art. 3	Mancanze disciplinari e sanzioni
Art. 4	Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo collegiale
Art. 5	Risarcimento danni
Art.6	Allontanamento dalla scuola
Art.7	Allontanamento dalle lezioni
Art.8	Effetti dei provvedimenti disciplinari
Art.9	Trasferimento da altra scuola e provvedimenti disciplinari
Art.10	Impugnazioni
Art.11	Pubblicità

ART. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, al Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, al D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 e alla Nota del MIUR n.3602/PO del 31 luglio 2008; individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto, valuta prioritario mettere in atto una serie di politiche preventive e strategie di intervento, evitando azioni di carattere meramente punitivo.

1. Tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
2. La responsabilità disciplinare è personale: nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Costituirà invece elemento di valutazione per Ed. civica, disciplina introdotta nell'anno scolastico 2020/2021.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.
4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
6. In caso di allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica, la scuola assicura un continuo contatto con lo studente.
7. È Presente nella Scuola l'Organo di Garanzia al quale alunni e famiglie possono rivolgersi in caso di contestazione della sanzione.
8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 2 DOVERI DEGLI STUDENTI

I comportamenti che prevedono sanzioni disciplinari sono quelli che prefigurano un mancato rispetto da parte degli studenti dei doveri fissati dall'art.3 dello Statuto, ovvero:

- 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per sé stessi.
- 3) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un

- comportamento corretto e coerente con i principi di cui all' art.1.
- 4) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto.
 - 5) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
 - 6) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
 - 7) Gli studenti sono coinvolti nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale.
 - 8) Gli studenti imparano le regole basilari per quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni cui partecipano (mail, sms, mms, chat).
 - 9) Gli studenti segnalano a genitori e/o insegnanti episodi di bullismo e di cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni.
 - 10) Gli studenti devono fermamente dissociarsi da atti di bullismo e/o cyberbullismo di cui fossero testimoni.
 - 11) Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo, sostiene o rafforza il comportamento aggressivo.

ART. 3 MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

1. Si configurano come MANCANZE LIEVI:

- a. presentarsi occasionalmente alle lezioni in ritardo;
- b. disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- c. non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno e disattenzione;
- d. presentarsi a scuola con abbigliamento non adeguato all'ambiente;
- e. non eseguire le consegne assegnate per casa;
- f. tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni
- g. usare in maniera impropria sussidi e attrezzature scolastiche presenti in classe e nei laboratori

SANZIONE PER MANCANZA LIEVE:

richiamo/ammonizione orale o scritta da parte del docente.

Il richiamo può essere riportato nel registro elettronico e/o prevedere notifica scritta alla famiglia con firma da parte del genitore nel diario scolastico.

Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti previsti di seguito.

2. Si configurano come MANCANZE GRAVI:

- a. frequentare irregolarmente le lezioni;
- b. falsificare firme sul diario/comunicati al fine di ostacolare la comunicazione scuola-famiglia;
- c. non osservare le prescrizioni degli insegnanti;
- d. utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;
- e. mancare di rispetto al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
- f. sporcare o danneggiare pareti, arredi, attrezzature didattiche o di laboratorio per negligenza o per distrazione;
- g. reiterare un comportamento scorretto.

SANZIONI PER MANCANZA GRAVE:

contestazione dell'infrazione da parte del coordinatore di classe e annotazione nel registro elettronico; notifica scritta alla famiglia con firma da parte del genitore nel diario scolastico.

Il coordinatore di classe, laddove ne ravvisi la necessità, può convocare i genitori e informare il Dirigente Scolastico.

La mancanza di cui alla lettera d) comporta anche la consegna del telefono cellulare in Segreteria fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a studente/essa

Il danneggiamento alle cose comporta il risarcimento del danno o la sostituzione dell'oggetto.

3. Si configurano come MANCANZE MOLTO GRAVI

- a. reiterare i comportamenti di cui al punto 2;
- b. insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese siano razziste e/o a riferimento dell'identità di genere
- c. mancare gravemente di rispetto offendendo la dignità e la professionalità dei docenti, degli operatori scolastici, del Dirigente Scolastico;
- d. falsificare o manomettere documenti scolastici, quali compiti, voti, atti amministrativi;
- e. raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati senza rispettare i diritti e le libertà delle persone fatte oggetto di ripresa in palese violazione della privacy;
- f. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'Istituzione scolastica;
- g. compiere atti di vandalismo su cose;
- h. compiere atti che possano mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui in contrasto con le disposizioni sulla sicurezza;
- i. disattendere durante i viaggi di istruzione le disposizioni impartite creando situazioni di pericolo o di disagio agli altri componenti del gruppo;
- j. compiere atti di violenza su persone.

SANZIONI PER MANCANZA MOLTO GRAVE:

Sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni a seconda del livello di gravità.

La decisione è assunta dal Consiglio di Classe secondo la procedura prevista.

4. Sono MANCANZE DI PARTICOLARE GRAVITÀ ANCHE CON POSSIBILE RILIEVO PENALE:

- a) compiere veri e propri reati che violano la dignità e il rispetto della persona o creino pericolo per l'incolumità delle persone.
- b) compiere atti di violenza grave o comunque tali da generare un elevato allarme sociale.
- c) spacciare sostanze stupefacenti all'interno o negli spazi adiacenti all'Istituto;
- d) compiere atti che si configurano come reati verso le persone e il patrimonio.

Secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.). Per gli alunni non ancora quattordicenni la famiglia è il riferimento.

Non esiste un reato specifico di bullismo e cyberbullismo, ma una serie di reati connessi a tali condotte. Diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

Sono reati connessi a bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p. – depenalizzato Decreto Legislativo 7/2016)
- la diffamazione (art. 595 c.p.)
- la violenza privata (art. 610 c.p.)
- la minaccia (art. 612 c.p.)
- il danneggiamento (art. 635 c.p.)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.).

Sono reati connessi a cyberbullismo:

- Interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.)
- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.)
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy)
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.)
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.)
- violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.)
- molestie e atti persecutori (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.)

SANZIONI PER MANCANZE DI PARTICOLARE GRAVITÀ: sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico.

La decisione è assunta dal Consiglio d'Istituto secondo la procedura prevista.

Le violazioni che costituiscono reato sono oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria.

La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo.

Le condotte che si configurano come forme di bullismo e di cyberbullismo, anche se avvengono in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio scolastico e all'orario scolastico se conosciute dagli operatori scolastici (Dirigente, docenti) rientreranno nelle azioni perseguibili a scuola.

Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare, così come disciplinati dal D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 ("Statuto delle studentesse e degli studenti"), modificato e integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235.

Si specifica che la sanzione irrogata deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. Vengono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

SANZIONI ED ORGANI PREDISPOSTI PER LA RELATIVA APPLICAZIONE

	Sanzione	Organo predisposto per l'applicazione
A	Richiamo verbale	Docente che ha individuato la mancanza disciplinare
B	Richiamo scritto nel diario scolastico personale (da riportare nel registro di classe)	Docente che ha individuato la mancanza disciplinare
C	Convocazione dei genitori tramite diario scolastico	Docente che ha individuato la mancanza disciplinare
D	Convocazione dei genitori tramite lettera/fonogramma	Dirigente Scolastico
E	Ritiro momentaneo del materiale non idoneo allo svolgimento dell'attività didattica con riconsegna dello stesso al termine delle lezioni	Docente che ha individuato la mancanza disciplinare
F	In caso di gravità o recidiva , ritiro momentaneo del materiale non idoneo allo svolgimento dell'attività didattica con riconsegna allo stesso genitore, appositamente convocato, per telefono o per iscritto	Docente che ha individuato la mancanza disciplinare o Dirigente Scolastico
G	Risarcimento o riparazione del danno	Dirigente Scolastico
H	Obbligo di presentare le scuse ai compagni e al personale scolastico	Docente che ha individuato la mancanza disciplinare
I	Sospensione da un'attività didattica integrativa/ricreativa o di approfondimento (es. torneo sportivo, visita guidata o viaggio d'istruzione, festa/manifestazione), con obbligo per lo studente di frequentare le lezioni. L'alunno sarà impegnato in attività didattiche e formative e inserito in un'altra classe.	Consiglio di classe su proposta del docente che ha individuato la mancanza disciplinare
L	Sospensione dalle lezioni, senza o con obbligo di frequenza, anche ad orario ridotto, per un massimo di 15 giorni	Consiglio di Classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori
M	Sospensione dalle lezioni, senza o con obbligo di frequenza, anche ad orario ridotto, superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto

ART. 4 ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL'ORGANO COLLEGIALE

Nel caso in cui le mancanze disciplinari siano molto gravi e compatibili con una sospensione dalle lezioni, il docente informa il Dirigente per l'avvio della procedura di sospensione, fornendo una descrizione precisa sui fatti da contestare.

Il Dirigente dopo aver ascoltato lo studente anche in contraddittorio con il docente e dopo aver informato i genitori, qualora ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, convoca il Consiglio di classe o, nei casi previsti, il Consiglio d'Istituto.

Nel caso fossero coinvolti altri studenti in qualità di parti lese o di testimoni, vanno informati dell'avvio del procedimento ed eventualmente sentiti.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente Scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;

b) la remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere. L'organo collegiale nelle sue diverse componenti viene convocato tempestivamente dal dirigente.

Lo studente può chiedere di essere ascoltato, insieme ai genitori, dal Consiglio di classe in avvio di seduta e inoltre può dichiarare la volontà di commutare la sanzione in servizio a favore della comunità scolastica.

Provvedimenti del Consiglio di classe (al completo): l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. Non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nel caso la competenza sia del **Consiglio d'Istituto**, la convocazione avviene sempre in modo tempestivo (possibilmente entro 5 giorni dall'accertamento della responsabilità) con possibilità per lo studente e i genitori di chiedere di essere ascoltati in apertura di seduta.

La deliberazione viene assunta dal Consiglio d'Istituto, con apposita motivazione, a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

ART. 5 RISARCIMENTO DEI DANNI

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili secondo la normativa vigente.

ART. 6 ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sarà assunta "con obbligo di frequenza". Nel periodo in cui l'alunno è allontanato dalle lezioni, sarà seguito dagli insegnanti della scuola in attività didattiche ed educative stabilite al momento dell'erogazione della sanzione. Eventuali deroghe all'obbligo di frequenza saranno considerate in relazione all'azione compiuta e valutate dal Dirigente Scolastico in accordo con i docenti del plesso frequentato. In questo caso la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

ART. 7 ALLONTANAMENTO DAL PLESSO / DALLA SCUOLA

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito chiedere di spostarsi in corso d'anno in altro plesso o iscriversi ad altra scuola.

ART. 8 EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle

lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro Istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa Istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

ART. 9 TRASFERIMENTO DA ALTRA SCUOLA E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro Istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

ART. 10 IMPUGNAZIONI

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico entro 15 giorni. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

ART.11 PUBBLICITÀ

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo on line e nella pagina Regolamenti del sito della Scuola. Viene inviato attraverso il registro elettronico a tutte le famiglie.

Revisionato e modificato dalla Commissione Bullismo in data 2 Maggio 2022